

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 settembre 2011

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della societa' Italy Airlines S.p.a.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce "il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie";

Visto l'accordo in data 9 febbraio 2011, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa' ITALY AIRLINES SPA, nonche' delle OO.SS., con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 3 febbraio 2011, in favore di un numero massimo di 55 lavoratori dalla societa' di cui trattasi;

Visto il decreto n. 58231 del 24 marzo 2011, con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 febbraio 2011 al 2 agosto 2011, in favore di 55 lavoratori dipendenti della societa' ITALY AIRLINES SPA;

Vista l'istanza con la quale la societa' ITALY AIRLINES SPA ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il II semestre dal 3 agosto 2011 al 2 febbraio 2012, in favore di 55 lavoratori - n. 10 assistenti di terra e n. 45 piloti e assistenti di volo-dipendenti della sede di Roma (RM);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 3 agosto 2011 al 2 febbraio 2012, in favore di 55 lavoratori - n. 10 assistenti di terra e n. 45 piloti e assistenti di volo-dipendenti dalla societa' ITALY AIRLINES SPA, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 9 febbraio 2011, in favore di 55 lavoratori - n. 10 assistenti di terra e n. 45

piloti e assistenti di volo-dipendenti della societa' ITALY AIRLINES SPA, unita' in Roma (RM), per il periodo dal 3 agosto 2011 al 2 febbraio 2012.

Matricola INPS: 2303731201 (n. 10 assistenti di terra).

Matricola INPS: 2303755344 (n. 45 piloti e assistenti di volo).

Pagamento diretto: SI.

Art. 2

La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.

Art. 4

La societa' ITALY AIRLINES SPA e' tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2011

p. Il Ministro
Il Sottosegretario delegato
Bellotti